
Secondo giorno della ventiquattresima Riunione
Giornale MC(24) N.2, punto 7 dell'ordine del giorno

DECISIONE N.7/17
POTENZIAMENTO DEGLI SFORZI VOLTI A COMBATTERE
OGNI FORMA DI TRATTA DI MINORI, ANCHE A FINI DI
SFRUTTAMENTO SESSUALE, NONCHÉ ALTRE FORME DI
SFRUTTAMENTO SESSUALE DI MINORI

Il Consiglio dei ministri,

riaffermando il Documento di Copenaghen (1990), la Decisione N.13/04 del Consiglio dei ministri di Sofia sulle esigenze specifiche di tutela e di assistenza dei minori vittime di tratta (2004), la Decisione N.15/06 del Consiglio dei ministri di Bruxelles sulla lotta allo sfruttamento sessuale dei bambini (2006), la Decisione N.9/07 del Consiglio dei ministri di Madrid sulla lotta allo sfruttamento sessuale dei bambini su Internet (2007) e la Decisione N.7/13 del Consiglio dei ministri di Kiev sulla lotta alla tratta di esseri umani (2013),

riaffermando le pertinenti disposizioni di rilevanti strumenti internazionali, qualora ne siano firmatari, ivi inclusi la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e il Protocollo opzionale delle Nazioni Unite alla Convenzione sui diritti del fanciullo sulla vendita di fanciulli, la prostituzione e la pornografia infantile, e il Protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini, addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, nonché le decisioni e le raccomandazioni di pertinenti organismi internazionali,

profondamente allarmato per il persistere di ogni forma di tratta di minori, sia a livello transnazionale che nazionale, inclusa la tratta di minori a fini di sfruttamento sessuale e del lavoro, e ribadendo la necessità di adottare misure più rigorose contro tale fenomeno,

riaffermando che l'interesse superiore del minore sarà considerato preminente nelle decisioni adottate concernenti i minori oggetto di tratta o di sfruttamento sessuale, e l'importanza di rispettare le esigenze specifiche di tutela e assistenza dei minori e l'opportunità dei minori di essere ascoltati,

profondamente allarmato del fatto che lo sfruttamento sessuale dei minori possa comportare conseguenze gravi e permanenti per lo sviluppo e il benessere fisico e psicologico di un minore e che, in molti casi, esso rappresenta una forma di tratta di esseri umani,

riconoscendo che ogni forma di tratta di esseri umani, anche a fini di sfruttamento sessuale, nonché altre forme di sfruttamento sessuale di minori violano la dignità umana e pregiudicano l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali,

considerando che ogni forma di tratta di esseri umani, anche a fini di sfruttamento sessuale, nonché altre forme di sfruttamento sessuale di minori costituiscono reati gravi ed efferati, in molti casi con il coinvolgimento della criminalità organizzata, che devono essere prevenuti, indagati, perseguiti e puniti,

ricordando che l'Addendum del 2013 al Piano di azione dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani invita gli Stati partecipanti a sviluppare e attuare politiche e azioni, inclusa la cooperazione tra le forze di polizia degli Stati partecipanti, volte a prevenire che l'industria del turismo sia sfruttata per perpetrare ogni forma di tratta di esseri umani, in particolare la tratta finalizzata allo sfruttamento sessuale di minori,

riconoscendo che lo sfruttamento sessuale di minori nei viaggi e nel turismo, che possono comprendere anche viaggi da un paese a un altro, costituisce un reato grave e contribuisce all'incremento della domanda che favorisce la tratta di minori a fini di sfruttamento sessuale,

encomiando gli Stati partecipanti che cooperano con l'industria dei viaggi e del turismo, incluse compagnie aeree e altri mezzi di trasporto, nonché hotel, le imprese ricettive in generale, la società civile, e pertinenti organizzazioni internazionali, al fine di prevenire ogni forma di tratta di minori, anche a fini di sfruttamento sessuale, e altre forme di sfruttamento sessuale di minori, e di stabilire e applicare procedure per individuare, segnalare e gestire presunte tratte di minori,

sottolineando che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) possono svolgere un ruolo positivo in termini educativi, di sviluppo e di sensibilizzazione al problema per i minori, ma che possono essere anche usate impropriamente per facilitare contatti con minori a fini di sfruttamento o pubblicare annunci di minori a fini di sfruttamento sessuale, e che i social media possono essere usati impropriamente a fini di adescamento di minori, che possono diventare oggetto di sfruttamento sessuale nonché di ogni forma di tratta,

ricordando che l'Addendum del 2013 al Piano di azione dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani invita gli Stati partecipanti a formare funzionari di frontiera, funzionari di polizia, giudici, procuratori, funzionari addetti all'immigrazione e altri funzionari pertinenti all'uso di Internet e di altre tecnologie dell'informazione e della comunicazione a fini di tratta di esseri umani e reati correlati, inclusa ogni forma di tratta di minori e di sfruttamento sessuale di minori,

preoccupato che i minori che accedono a siti pornografici in Internet possano desensibilizzarsi e diventare con maggiore probabilità vittime o perpetratori di sfruttamento sessuale,

prendendo atto che nell'ultimo decennio sono state sviluppate nuove tecnologie per la verifica dell'età che potrebbero aiutare a impedire l'accesso dei minori a siti pornografici in Internet,

esprimendo preoccupazione per il fatto che i minori nei flussi migratori, in particolare i minori non accompagnati, possono essere particolarmente vulnerabili alla tratta di esseri umani e allo sfruttamento sessuale, e sottolineando che strutture specializzate, una sicurezza adeguata, la formazione e un quantitativo numerico sufficiente di personale nonché operatori di sesso femminile possono mitigare tali rischi,

1. incoraggia gli Stati partecipanti, le organizzazioni internazionali e la società civile a cooperare al fine di contrastare ogni forma di tratta di minori, anche a fini di sfruttamento sessuale, nonché altre forme di sfruttamento sessuale di minori, prendendo atto dei loro sforzi volti a contrastare tali reati;
2. incoraggia gli Stati partecipanti ad adottare un approccio incentrato sulla vittima e consapevole dei suoi traumi che tenga conto delle problematiche di genere specifiche di maschi e femmine negli interessi superiori dei minori e che rispetti pienamente i diritti umani e le libertà fondamentali dei minori oggetto di tratta o di sfruttamento sessuale;
3. invita tutti gli Stati partecipanti dell'OSCE che non lo abbiano già fatto a prendere in considerazione misure giuridiche che consentano di perseguire i loro cittadini per gravi reati sessuali contro minori, anche quando siano commessi in un altro paese;
4. invita gli Stati partecipanti dell'OSCE a prevenire ogni forma di tratta di minori e di sfruttamento sessuale di minori, anche nelle destinazioni turistiche, attraverso campagne d'informazione e sensibilizzazione, e a cooperare con il settore privato e la società civile al fine di sensibilizzare l'industria del turismo al problema, nonché con viaggiatori d'affari e turisti per contribuire a eliminare la domanda che alimenta la tratta di minori e lo sfruttamento sessuale di minori;
5. invita gli Stati partecipanti dell'OSCE a rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra le autorità competenti, quali le forze di polizia e i servizi per l'immigrazione e frontaliere degli Stati partecipanti, i Partner per la cooperazione e gli Stati di destinazione fuori dalla regione dell'OSCE, anche attraverso l'adozione di misure in piena conformità con le legislazioni nazionali e i quadri nazionali e internazionali per la protezione dei dati personali, quali ad esempio:
 - (a) l'adozione di misure amministrative aggiuntive relative ai perpetratori, come ad esempio l'iscrizione a un registro di autori di reati sessuali di persone condannate per sfruttamento o abuso sessuale di minori, come appropriato;
 - (b) ove pertinente, un meccanismo transnazionale per lo scambio e/o la ricezione di informazioni tra le forze di polizia e/o le autorità giudiziarie riguardanti persone condannate per sfruttamento o abuso sessuale di minori;
6. invita gli Stati partecipanti a perseguire i trafficanti di esseri umani e gli autori di sfruttamento sessuale di minori, inclusi coloro che usano indebitamente le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per reclutare minori o facilitano contatti con minori allo scopo di renderli oggetto di tratta o sfruttamento sessuale, e a imporre sanzioni che siano realmente dissuasive e commisurate al reato;
7. invita gli Stati partecipanti che non lo abbiano già fatto a promuovere l'attuazione di tecnologie di verifica dell'età al fine di limitare l'accesso di minori a siti web pornografici;

8. incoraggia gli Stati partecipanti a esortare le società di tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i social media a prevenire la diffusione online di contenuti con abusi sessuali di minori e a procedere alla rimozione degli stessi, e di proteggere i minori contrastando l'adescamento online da parte di trafficanti di esseri umani a fini di ogni forma di tratta di minori nonché di altre forme di sfruttamento sessuale di minori, anche attraverso lo sviluppo di nuovi strumenti e tecnologie;

9. invita gli Stati partecipanti a condividere dati, come appropriato e proteggendo nel contempo i dati personali da usi illegali, concernenti la tratta di minori e lo sfruttamento sessuale di minori con la Banca dati internazionale di immagini relative allo sfruttamento sessuale di bambini dell'Interpol (ICSE) che funge da centro per l'individuazione delle vittime a livello mondiale e che può altresì contribuire a individuare i trafficanti e i loro collaboratori e rintracciare i flussi finanziari per smantellare le reti criminali;

10. invita gli Stati partecipanti a promuovere ulteriormente attività di formazione specializzata sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per funzionari di frontiera, funzionari di polizia, giudici, procuratori, funzionari addetti all'immigrazione e altri funzionari pertinenti nonché insegnanti e personale medico, come appropriato, per combattere ogni forma di tratta di minori nonché altre forme di sfruttamento sessuale di minori;

11. incoraggia gli Stati partecipanti a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle vulnerabilità dei minori nei flussi migratori a ogni forma di tratta di minori, anche a fini di sfruttamento sessuale, nonché ad altre forme di sfruttamento sessuale, ad accrescere la capacità e ampliare il raggio di azione degli operatori di primo intervento di individuare i minori vittime di tratta e di altre forme di sfruttamento sessuale, e a garantire loro protezione e, ove necessario, assistenza e il rinvio a centri di assistenza legale, nonché rimedi efficaci e altri servizi a seconda dei casi, in linea con le pertinenti disposizioni dell'Addendum del 2013 al Piano di azione dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani;

12. incarica le pertinenti strutture dell'OSCE conformemente ai loro mandati e in coordinamento con il Rappresentante speciale dell'OSCE e Coordinatore per la lotta alla tratta di esseri umani di continuare ad assistere gli Stati partecipanti, su loro richiesta, nell'attuazione dei loro impegni relativi a ogni forma di tratta di minori, anche a fini di sfruttamento sessuale, nonché ad altre forme di sfruttamento sessuale di minori;

13. invita i Partner OSCE per la cooperazione a condividere volontariamente gli impegni degli Stati partecipanti sulla lotta a ogni forma di tratta di minori, anche a fini di sfruttamento sessuale, nonché ad altre forme di sfruttamento sessuale di minori.

MC.DEC/7/17
8 December 2017
Attachment

ITALIAN
Original: RUSSIAN

**DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA
AI SENSI DEL PARAGRAFO IV.1(A)6 DELLE
NORME PROCEDURALI DELL'ORGANIZZAZIONE PER
LA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA**

Resa dalla delegazione della Federazione Russa:

“Pur unendosi al consenso sulla decisione del Consiglio dei ministri dell'OSCE relativa al Potenziamento degli sforzi volti a combattere ogni forma di tratta di minori, anche a fini di sfruttamento sessuale, nonché altre forme di sfruttamento sessuale di minori vorremmo esprimere soddisfazione per l'adozione del documento su un tema così importante come il contrasto alla tratta di minori che, come abbiamo più volte sottolineato, rappresenta per il nostro paese una priorità. Siamo grati ai nostri colleghi americani, belarusi e italiani per un'iniziativa così importante.

Vogliamo tuttavia esprimere rammarico per il fatto che la nostra proposta sull'importanza di tutelare i minori non solo da contenuti pornografici, ma anche da altre forme di informazioni nocive, che pongono a rischio la loro vita e il loro benessere fisico e psicologico e che li espone al rischio ancora maggiore di diventare vittime di sfruttatori, non sia stata inclusa nella decisione. Riteniamo necessario che tali aspetti in futuro sia rispecchiati in analoghi documenti.

Al tempo stesso vorremmo sottolineare che alla luce dell'importanza di questa questione esaminata nel documento confidiamo che gli Stati partecipanti lo attuino nella sua interezza.

Chiediamo che la presente dichiarazione sia acclusa alla decisione adottata e al giornale della seduta del Consiglio dei ministri.”